



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Allegato "A" - Attestazione sussistenza di debiti fuori bilancio

PROT. INT. N° _____ del _____
(da citare nella risposta)

Scheda N° 2

IL DIRIGENTE SERVIZIO AVVOCATURA

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi Art. 194 D.Lgs. 267/00.

Per quanto specificato nel Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali, nonché dal vigente Regolamento di contabilità dell'Ente, e considerate le deliberazioni in materia della Corte dei Conti, si provvede con la presente a riconoscere

l'esistenza del sotto indicato debito fuori bilancio rientrante nella tipologia del citato art. 194 del D.Lgs. 267/00 di cui alla lettera:

- "A" - sentenze esecutive;

**ACCERTAMENTO E RICONOSCIMENTO
DEBITI FUORI BILANCIO**

Creditore

Stefano Barchielli, Francesco Del Vecchio, Luigi Di Paco e Giorgio Moretti

Oggetto della spesa

Somme liquidate dal Tribunale Ordinario di Firenze Sezione Lavoro, a titolo di risarcimento e spese legali

Tipo ed estremi del documento comprovante la spesa (n. e data della fattura e altra documentazione probatoria)

Sentenza del Tribunale Ordinario di Firenze, Sezione Lavoro, n. 940 del 04/11/2016 resa nel giudizio della causa iscritta al n. RG 3982/2014 - Barchielli + 3/Città Metropolitana di Firenze

Importo

€ 60.776,64 (comprensivi di spese legali, comprensive di spese generali, CAP 4% e IVA 22%, per € 11.761,76)

Causa e fine pubblico conseguito

pagamento debito a seguito sentenza esecutiva

Accertamento e dimostrazione di utilità e arricchimento per l'Ente

esecuzione sentenza immediatamente esecutiva

Motivo per il quale non è stata adottata la deliberazione dell'impegno

Inizialmente si era ritenuto, con la Determinazione dirigenziale n. 2187 del 27/12/2016, di dare copertura a detto debito per complessivi 50.000,00, destinando a fondo rischi dell'avanzo di amministrazione 2016 parte delle economie dichiarate con il medesimo provvedimento sui capitoli di spesa afferenti il personale. Per consentire però la liquidazione di detto debito nei termini di legge (entro 120 gg cioè dalla notifica del titolo esecutivo), senza dover attendere l'approvazione del conto consuntivo 2016, si ritiene, a rettifica di quanto sopra, di dare invece la copertura finanziaria a detto debito su dei capitoli di nuova istituzione, che si chiede, con la presente, ai Servizi Finanziari, di voler creare, utilizzando la pertinente codifica del piano dei conti, e prevedendo, con la

prima variazione di bilancio utile (approvazione del Peg 2017) i seguenti stanziamenti, di competenza e di cassa, sull'annualità 2017 del BP 2017-2019:

Competenze	euro 33.983,28	livello V 1.010.101.001	cap. 19197
cpdel+inail	euro 9.152,04	livello V 1.010.201.001	cap. 19198
tfs	euro 978,72	livello V 1.010.201.003	cap. 19199
Irap	euro 2.888,58	livello V 1.020.101.001	cap. 19200
Interessi	euro 2.997,38	livello V 1.070.602	cap. 19201 (*)
Totale	euro 50.000,00		

(*) si è previsto in via prudenziale, in sede di predisposizione del peg 2017, in corso di approvazione da parte del Consiglio metropolitano, uno stanziamento di competenza e di cassa sul 2017 di euro 2.997,38 euro sul cap. 19201 di nuova istituzione, seppur dall'esatta quantificazione, effettuata in questa sede di riconoscimento del debito fuori bilancio, dall'ufficio Stipendi, risulterebbero sufficienti euro 2.012,28 a titolo di di interessi di mora, qualora il pagamento del debito dovesse avvenire, come ipotizzato, unitamente agli stipendi del mese di marzo 2017

IL DIRIGENTE ATTESTA ALTRESI'

che la fornitura, opera o prestazione è stata regolarmente eseguita, e sotto la propria personale responsabilità:

- 1) Che le notizie e gli elementi sopra descritti corrispondono a verità e sono stati controllati, come da relazione del responsabile di causa allegata
- 2) che il presente debito fuori bilancio non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e seguenti del codice civile e che lo stesso non trova copertura, né totale né parziale, fra i residui passivi risultanti dall'ultimo conto consuntivo approvato.

Ai fini dell'imputazione contabile della spesa si dichiara infine che:

- sussiste per euro 11.761,76 (spese legali) al Cap. n. 16020 recante per oggetto "Spese di lite ad Avvocati a seguito di sentenze sfavorevoli - Avvocatura", sul quale è stata assunta prenotazione di impegno n. 1249/2017;
- sussiste per euro 33.983,26 (competenze) al Cap. 19197, sul quale deve essere assunto specifico impegno di spesa sulla competenza 2017 a seguito della variazione di bilancio nell'ambito del PEG 2017, in via di approvazione da parte del Consiglio metropolitano e che diverrà Deliberazione n.12 del 09/03/2017;
- sussiste per euro 9.152,04 (CPDEL+INAIL) al Cap. 19198, sul quale deve essere assunto specifico impegno di spesa sulla competenza 2017 a seguito della variazione di bilancio nell'ambito del PEG 2017, in via di approvazione da parte del Consiglio metropolitano e che diverrà Deliberazione n.12 del 09/03/2017;
- sussiste per euro 978,72 (TFS) al Cap. 19199, sul quale deve essere assunto specifico impegno di spesa sulla competenza 2017 a seguito della variazione di bilancio nell'ambito del PEG 2017, in via di approvazione da parte del Consiglio metropolitano e che diverrà Deliberazione n.12 del 09/03/2017;
- sussiste per euro 2.888,58 (IRAP) al Cap. 19200, sul quale deve essere assunto specifico impegno di spesa sulla competenza 2017 a seguito della variazione di bilancio nell'ambito del PEG 2017, in via di approvazione da parte del Consiglio metropolitano e che diverrà Deliberazione n.12 del 09/03/2017;
- sussiste per euro 2.012,28 (Interessi) al Cap. 19201, sul quale deve essere assunto specifico impegno di spesa sulla competenza 2017 a seguito della variazione di bilancio nell'ambito del PEG 2017, in via di approvazione da parte del Consiglio metropolitano e che diverrà Deliberazione n.12 del 09/03/2017;

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità tecnica amministrativa.

Firenze, 28/02/2017

firma





CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a TUEL – Relazione causa Tribunale di Firenze sezione lavoro RG 3982/2014 BARCHIELLI + 3/CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE – sentenza n. 940 del 4.11.2016 e decreto di correzione errore materiale del 21.12.2016

Nella causa in oggetto (RG 3982/2014) i dipendenti con qualifica di ufficiali idraulici Stefano Barchielli, Francesco Del Vecchio, Luigi Di Paco e Giorgio Moretti, al tempo del ricorso dipendenti della Città Metropolitana, poi trasferiti alla Regione Toscana dal 1.1.2016 ai sensi della L. 56/2014, hanno chiesto al Tribunale del Lavoro che venisse loro riconosciuto il diritto a percepire l'indennità di vigilanza idraulica quali addetti alla polizia idraulica presso la Direzione Difesa del Suolo, indennità spettante in ragione delle mansioni espletate.

Lamentavano in particolare i ricorrenti che, a parità di mansioni, taluni loro colleghi di identica categoria e profilo, ma provenienti dai ruoli dalla regione Toscana mentre loro provenivano dal provveditorato Opere Pubbliche, percepissero invece tale indennità, ciò costituendo violazione del principio di parità di trattamento tra dipendenti che svolgano identiche mansioni.

Per quanto fosse difficile ipotizzare un esito favorevole per il giudizio, l'amministrazione si è puntualmente difesa rappresentando, tra l'altro, come i soggetti cui l'indennità di cui si tratta veniva corrisposta la percepissero quale indennità *ad personam*, riconosciuta loro in forza del precedente contratto e degli accordi intercorsi tra enti per il passaggio dei dipendenti, diversamente per i ricorrenti era stato lo stesso ministero di precedente appartenenza a precisare la non spettanza dell'indennità.

All'esito delle prove testimoniali, ammesse dal giudice del lavoro per la prova dell'identità di mansioni svolte tra chi aveva percepito l'indennità di vigilanza idraulica ed i ricorrenti cui non era stata riconosciuta, il Tribunale ha accolto la domanda, ritenendola fondata sotto i profili evidenziati in ricorso, così condannando l'amministrazione al relativo pagamento nella misura di € 780,30 per ogni anno, con rivalutazione/interessi legali sino al 31.12.2015., nonché al pagamento delle spese di lite ed al rimborso del contributo unificato.

La sentenza, emessa in data 4.11.2016, conteneva tuttavia un errore materiale, indicando in

dispositivo la decorrenza delle indennità a partire dal 9.2.2010 mentre nella parte motiva aveva spiegato che la prescrizione era stata interrotta il 9.2.2010 e che quindi le indennità spettavano a partire dal 9.2.2005.

Su istanza dei ricorrenti, nulla opponendo la difesa dell'amministrazione che in effetti ha rilevato l'errore materiale, all'esito di apposita udienza tenutasi il 21.12.2016, il Giudice ha provveduto, con decreto in pari data, alla correzione della sentenza nei termini richiesti, dunque l'indennità di vigilanza deve essere corrisposta a partire dal 9.2.2005 sino al 31.12.2015.

La somma dovuta a ciascun ricorrente per le indennità, comprensiva di interessi legali (in quanto superiori alla rivalutazione monetaria, che quindi non è dovuta), calcolati al 27.3.2017, ammonta ad € 12.253,72, al lordo delle trattenute a carico dei medesimi e dell'amministrazione, come da conteggio dell'ufficio stipendi che si riporta di seguito:

IMP MENS euro 65,03	DAL 29/2 AL 31/12/2005	ANNI										TOTALI	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
LORDO	692,82	780,30	780,30	780,30	780,30	780,30	780,30	780,30	780,30	780,30	780,30	780,30	8.495,82
CPDEL	61,31	69,06	69,06	69,06	69,06	69,06	69,06	69,06	69,06	69,06	69,06	69,06	
FC	2,42	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	
TFS/TFR	13,86	15,61	15,61	15,61	15,61	15,61	15,61	15,61	15,61	15,61	15,61	15,61	
Imp fiscale	615,22	692,91	692,91	692,91	692,91	692,91	692,91	692,91	692,91	692,91	692,91	692,91	
Irpef	141,50	159,37	159,37	159,37	159,37	159,37	159,37	159,37	159,37	159,37	159,37	159,37	
NETTO	473,72	533,54											
CPDEL	164,89	185,71	185,71	185,71	185,71	185,71	185,71	185,71	185,71	185,71	185,71	185,71	2.022,01
TFS	19,95	22,47	22,47	22,47	22,47	22,47	22,47	22,47	22,47	22,47	22,47	22,47	244,68
INAIL	21,69	24,43	24,43	24,43	24,43	24,43	24,43	24,43	24,43	24,43	24,43	24,43	266,00
IRAP	58,89	66,33	66,33	66,33	66,33	66,33	66,33	66,33	66,33	66,33	66,33	66,33	722,14
													11.750,65
INTERESSI	95,89	94,66	81,32	65,27	49,26	43,92	35,92	22,55	9,21	3,87	1,20	1,20	503,07
dal 31.12 di ciascuna annualità													
Tot. Per dipendente												12.253,72	

La somma dovuta a ciascun ricorrente a titolo di spese legali ammonta poi ad € 2.940,44, comprensiva di spese generali, CAP, IVA e rimborso CU.

IL DFB da riconoscere ammonta ad € 49.014,88 oltre € 11.761,76 per spese legali, la somma complessivamente dovuta a ciascun ricorrente ammonta pertanto a € 15.194,16.

Nel merito la pronuncia, ancorchè sfavorevole, risulta immune da vizi, non deve pertanto essere appellata.

22 febbraio 2017

Avv. Stefania Gualtieri



N. R.G. 3982/2014



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione lavoro

VERBALE

Tra

**STEFANO BARCHIELLI
FRANCESCO DEL VECCHIO
LUIGI DI PACO
GIORGIO MORETTI**

RICORRENTI

e

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE (GIA' PROVINCIA DI FIRENZE)

RESISTENTE

All'udienza **04/11/2016** alle ore **12,30** innanzi alla dr. Marta Torcini sono comparsi:

l'avv. **CORSINOVI CARLO** per parte ricorrente con i ricorrenti signori Di Paco Luigi e Barchielli Stefano

l'avv. **GUALTIERI STEFANIA** per parte resistente

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori discutono la causa concludendo come in atti, ed il Giudice pronuncia sentenza contestuale dandone lettura.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA**

I ricorrenti chiedono la condanna della Città metropolitana di Firenze (già provincia di Firenze) a corrispondere loro, "*....A) ...nei limiti dell'eventuale prescrizione, e comunque a far data quantomeno dall'anno 2005, ovvero dalla diversa decorrenza che fosse ritenuta di giustizia, l'indennità di vigilanza contrattualmente prevista, che si quantifica in € 780,30 annue, per il valore capitale complessivo (cadauno) di € 7.022,70 (ove si assuma come decorrenza l'anno 2005) oltre interessi e rivalutazione, salvo diversa maggiore o minore valutazione di codesto Tribunale (somma da contenersi comunque per ognuno dei ricorrenti nei limiti di € 26.000,00 ai fini del C.U.); B) per quanto attiene alla specifica posizione del sig. Giorgio Moretti condannare la Provincia di Firenze a corrispondergli, con le medesime decorrenze, oltre alla menzionata indennità di vigilanza (nell'importo suddetto), anche l'integrazione tabellare contrattualmente prevista in connessione con l'attività di vigilanza per il suo specifico livello di inquadramento (liv. V) pari ad € 531,95 annue e ciò nei limiti della prescrizione,*

pagina 1 di 8

per un complessivo valore di € 4.787,55 oltre accessori di legge, salvo diversa, maggior o minor stima di codesto Tribunale (somma da contenersi comunque nei limiti di € 26.000,00 ai fini del C.U.). Fondano la domanda sui seguenti presupposti:

- il signor Barchielli e il signor Del Vecchio sono stati dipendenti della Regione Toscana, Ufficio del Genio Civile dal 1 gennaio 1984 al 5 novembre 1995, per transitare poi, a seguito del passaggio di competenze della materia idraulica alle dipendenze del Ministero dei Lavori Pubblici, Provveditorato delle Opere Pubbliche di Firenze fino al 31 dicembre 2001, e infine sempre a seguito di passaggio delle competenze in materia idraulica, alle dipendenze della Provincia di Firenze (oggi Città Metropolitana), Direzione Difesa del suolo e Protezione civile;
- il signor Di Paco è stato dipendente del Provveditorato alle Opere Pubbliche di Firenze del Ministero dei Lavori pubblici dal 2 febbraio 1992 al 31 dicembre 2001, per poi transitare, a seguito di passaggio delle competenze in materia idraulica, alle dipendenze della Provincia di Firenze (oggi Città Metropolitana), Direzione Difesa del suolo e Protezione civile;
- il signor Moretti è stato dipendente del Provveditorato alle Opere Pubbliche di Firenze del Ministero dei Lavori pubblici dal 2 maggio 1995 al 31 dicembre 2001, per poi transitare, a seguito di passaggio delle competenze in materia idraulica, alle dipendenze della Provincia di Firenze (oggi Città Metropolitana), Direzione Difesa del suolo e Protezione civile;
- tutti i ricorrenti hanno sempre svolto e svolgono tuttora le seguenti attività: in relazione ad uno specifico Tronco di alveo di fiume o ad un Settore di Vigilanza e di Guardia, svolgono funzioni tecniche di vigilanza, accertamento e contestazione delle contravvenzioni, sequestri e tutte le attività di notifica degli atti. per lo svolgimento di tali mansioni è prevista l'attribuzione della qualifica di Agente di P.S.;
- tutti i ricorrenti sono in possesso di un attestato di riconoscimento del Ministero dei lavori Pubblici – Ufficio Speciale Idraulico “...per l'attività svolta nei settori della Polizia Idraulica e del servizio di piena sia a livello amministrativo che giudiziario, della progettazione e dell'esecuzione degli interventi di conservazione delle opere idrauliche, dei rilievi topografici e delle espropriazioni, nonché del monitoraggio idro-pluviometrico nell'ambito del circondario idraulico di Firenze...”;
- tutti i ricorrenti hanno pacificamente svolto attività di polizia giudiziaria dalla data dell'assunzione continuativamente fino alla data di deposito del ricorso;
- con Delibera della Giunta Provinciale n. 272/2005 veniva adottato il profilo di Idraulico, prevedendo fra i suoi compiti l'attività di vigilanza e controllo. Inoltre viene dato atto che unità di personale provenienti dalla Regione Toscana hanno mantenuto l'indennità di vigilanza mentre nulla viene detto con riferimento al personale proveniente dal Ministero dei lavori Pubblici. Infine nella stessa delibera viene ulteriormente precisato che “...nell'espletamento delle funzioni di vigilanza, di polizia idraulica e di polizia delle acque sono comprese le funzioni di polizia giudiziaria...” (doc. 4 ric.);
- con una serie di successivi atti dirigenziali a partire dal 2005 tutti i ricorrenti vengono riconfermati nelle funzioni di vigilanza di Polizia Idraulica con coordinamento di unità lavorative;
- con decreti prefettizi fra l'aprile e il luglio del 2008 a tutti i ricorrenti viene riconosciuta la qualifica di agenti di PS nell'esercizio delle funzioni inerenti al servizio in ambito territoriale della Provincia di Firenze: ai decreti sono allegati i relativi verbali di giuramento dei ricorrenti;
- tutti i ricorrenti hanno richiesto, con istanza formale 21 gennaio 2010 indirizzata al Dirigente della Direzione Difesa del suolo, il riconoscimento della indennità di vigilanza;



- risulta ai ricorrenti che ad altri colleghi alle dipendenze della Città metropolitana di Firenze, inseriti nel profilo Idrraulico come i ricorrenti ma provenienti dalla Regione Toscana anziché dal Ministero dei Lavori Pubblici, viene da sempre riconosciuta l'indennità di vigilanza;

- al ricorrente Moretti compete anche, oltre all'indennità richiesta, l'integrazione tabellare prevista in stretta connessione con l'attività di vigilanza per il suo specifico livello di inquadramento (V livello).

Si è ritualmente costituita in giudizio la Città Metropolitana di Firenze la quale chiede il rigetto del ricorso. Eccepisce in primo luogo la prescrizione di qualunque eventuale diritto per il periodo precedente al 9 febbraio 2005. Fa presente che i ricorrenti sono stati trasferiti alla Provincia di Firenze nei termini dettati dal DPCM 446/2000 (inerente il trasferimento di personale statale alle Regioni e agli Enti locali sulla base del conferimento di funzioni di cui al D. Lgs. 112/1998) e che stabiliva il mantenimento del trattamento economico del personale trasferito. I differenti trattamenti economici fra personale proveniente dal Ministero dei Lavori Pubblici e Regione Toscana deriva quindi dal tipo di trattamento economico ricevuto nell'ente di provenienza, laddove chi aveva un trattamento superiore lo ha mantenuto come assegno "ad personam". Inoltre questa posizione corrisponde alla posizione del Ministero delle infrastrutture e trasporti che afferma che l'attività giudiziaria svolta dal personale idraulico non è equiparabile alle attribuzioni di varia natura delle Autorità di Pubblica Sicurezza e quindi non compete al personale idraulico l'indennità di PG. Sostiene inoltre la convenuta che i ricorrenti non spetta la richiesta indennità in quanto non appartengono ad un'area qualificabile come "vigilanza", ma al nuovo profilo professionale "idraulico", che si è aggiunto ai profili già esistenti perché le funzioni idrauliche non potevano essere ascritte al profilo della vigilanza. Tant'è vero che i ricorrenti, fintantoché non è stato creato il nuovo profilo, erano inquadrati come tecnici.

Svolta l'istruttoria testimoniale sull'effettivo svolgimento delle mansioni da parte dei ricorrenti la causa viene oggi decisa.

Motivi della decisione

a) L'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta deve essere accolta nel limite della differenza fra la domanda ("*a far data quantomeno dall'anno 2005*") e quindi presumibilmente dal 1 gennaio di quell'anno) e la data indicata dalla convenuta. Infatti i ricorrenti hanno interrotto la prescrizione con la richiesta in data 21 gennaio 2010 (doc. 15 ric.), pacificamente ricevuta dalla Provincia di Firenze con prot. n. 0061287 del 9 febbraio 2010.

b) I fatti di causa rilevanti per la decisione sono pacifici. E' pacifico che i ricorrenti, precedentemente dipendenti del Ministero dei lavori Pubblici, Provveditorato alle Opere Pubbliche, siano transitati alla Provincia di Firenze, ora Città Metropolitana, in base alle disposizioni del DPCM 446/2000 e siano stati assegnati alla Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile; è altrettanto pacifico che mentre erano alle dipendenze del Ministero hanno svolto, per tutto il periodo lavorato, funzioni di polizia idraulica con poteri di polizia giudiziaria relativamente all'accertamento dei reati in materia idraulica, contestazione delle contravvenzioni e collaborazione con l'autorità giudiziaria nel perseguimento di tali reati. Non è infine contestato che solo alcuni dipendenti assegnati alla Direzione Difesa del Suolo, in particolare quelli provenienti dai ruoli della Regione Toscana, percepiscano l'indennità di vigilanza.

Liberamente interrogato il ricorrente signor Francesco Del Vecchio ha confermato di avere, fin dal 2007 la responsabilità dell'unità operativa di polizia idraulica. Ciascuno dei componenti dell'unità, solo alcuni dei quali ricevono l'indennità di vigilanza, ha assegnato, con specifico ordine di servizio, una parte del territorio comunale, all'interno della quale svolge "*...attività di vigilanza come polizia delle acque all'interno della quale è ricompresa la vigilanza idraulica. L'attività si svolge su tutto il sistema idrico del territorio sia pubblico che privato, con potere di accesso alle aree private, e potere di intervento e sequestro anche di nostra iniziativa in caso ad es. di scariche abusive che possano*



comportare infiltrazioni nelle falde acquifere, ma se sono presenti rifiuti pericolosi anche senza pericolo di infiltrazioni, prelievi abusivi o deviazioni di corsi d'acqua, violazioni edilizie in corrispondenza di corsi d'acqua, occupazioni abusive del demanio fluviale, il tutto in collegamento con il sistema idrico...".

c) I due testi sentiti in merito a quali fossero le effettive mansioni svolte dai ricorrenti, hanno confermato nei dettagli quanto esposto in fatto nel ricorso.

Il teste Tinagli, dipendente della Regione Toscana che si occupa fin dal 2000 della sorveglianza dei fiumi e proviene dai ruoli della Città metropolitana, ha dichiarato che l'attività di vigilanza viene svolta in collaborazione con Polizia Municipale e Forestale, con i Carabinieri e con le Forze dell'Ordine in genere; che i ricorrenti devono garantire almeno sei giorni di reperibilità al mese per 24 ore, per le emergenze idrauliche. Ha poi specificato che *"... Nei giorni di reperibilità possono essere svolte attività di iniziativa, legate alle problematiche che possono esserci, ad esempio se rileviamo situazioni di rischio da segnalare.... quando siamo reperibili abbiamo il potere e il dovere, anche se fuori servizio, di intervenire nelle situazioni di rischio o emergenza. Questo in quanto UPG...."*. Ha poi confermato che le attività svolte da tutti e quattro i ricorrenti consistono in: a) sorveglianza sui fiumi e torrenti al fine di mantenerne e migliorarne il regime idraulico; b) custodia degli argini dei fiumi e dei torrenti la cui conservazione sia ritenuta rilevante per la tutela della pubblica incolumità; c) raccolta delle osservazioni idrometriche e pluviometriche al fine di attivare nei tratti arginati e non arginati le procedure relative al servizio di piena, in stretta collaborazione con gli organi della Protezione Civile, con la precisazione che *"...questa attività è stata svolta anche recentemente in relazione alle recenti piogge per prevenire le piene, e le hanno svolte anche i ricorrenti in servizio. Posso dirlo perché il mio ufficio ha un contatto via radio costante durante queste attività con tutti gli ufficiali idraulici e le sale operative..."*; d) verifica dello stato della vegetazione esistente nell'alveo e nelle sponde dei fiumi, al fine di programmare la capacità di resistenza ad eventuali ondate di piena, con la precisazione che *"...Questo lavoro viene svolto anche per interventi di rimozione di piante pericolanti o oggetti che possono determinare ostruzione al regime di deflusso delle acque..."*; e) verifica del rispetto delle concessioni e autorizzazioni; f) verifica del rispetto delle prescrizioni e direttive dell'Autorità di Bacino; g) proposta di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione nei tratti di fiume assegnati. Su questo punto il teste precisa: *"...se ci sono situazioni in cui vi è necessità di fare tagli particolari in prossimità delle basse sponde dei fiumi, li propongono all'ufficio di riferimento ai superiori. E' un lavoro che fa parte degli interventi in alveo, legate alla crescita abnorme della vegetazione nella bassa sponda. Si tratta di attività di manutenzione ordinaria. Gli ufficiali idraulici intervengono anche per la manutenzione straordinaria dei manufatti presenti lungo gli argini per es. se c'è un cedimento o l'erosione di una scarpata. Ultima è l'iniziativa che riguarda gli interventi di somma urgenza che sono quelli che richiedono interventi immediati. Queste attività sono quelle di competenza dei ricorrenti in via ordinaria quali ufficiali idraulici..."*; h) vigilanza per impedire l'occupazione abusiva di aree demaniali, e chiarisce che *"...la vigilanza include anche la segnalazione dell'abuso ai superiori e eventualmente la denuncia di reato, che viene fatta direttamente dall'ufficiale idraulico che ha rilevato l'abuso..."*; i) accertamento e contestazione delle violazioni edilizie incidenti sull'area fluviale di competenza; l) accertamento e contestazione dei reati relativi a discariche abusive o abbandono di rifiuti in area fluviale; m) verifica che le opere effettuate nelle aree di esondazione dei fiumi non interferiscano con la capacità dell'invaso e non comportino abbassamenti del piano di campagna; n) verifica che le coltivazioni arboree o da impiantare siano compatibili con il regime idraulico dei corsi d'acqua di pertinenza; o) servizio di vigilanza e guardia dei corsi d'acqua, servizio di piena e pronto intervento idraulico per la salvaguardia della pubblica incolumità, contestazione e repressione di illeciti e reati in ordine alla tutela dei corpi idrici, degli alvei dei fiumi e dei manufatti idraulici, servizio di polizia idraulica con funzioni di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria, coordinamento del servizio di vigilanza e di guardia lungo i corsi d'acqua.

Su quest'ultimo punto il teste dichiara: "...questa descrizione che mi si legge è la sintesi di tutto quanto detto prima, perciò confermo tutto.....L'Autorità del Pubblico Ministero di Firenze si avvale dei ricorrenti per le attività descritte. Spesso vengono delegati a svolgere attività specifiche in luogo di Carabinieri e Polizia in quanto competenti nella materia specifica....".

Il teste Morelli, dipendente della Regione Toscana, proveniente dai ruoli della Città Metropolitana, inserito nella Posizione organizzativa del Settore Assetto Idrogeologico, che fino al 31 dicembre 2015 è stato il diretto superiore dei ricorrenti svolgendo funzioni di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, quale ufficiale idraulico con la qualifica di ingegnere capo, non solo conferma lo svolgimento da parte dei ricorrenti dei compiti così come già chiariti dal precedente teste, con ulteriori precisazioni: con riferimento alla reperibilità dice che fra i reperibili era previsto che almeno uno fosse un ufficiale di polizia giudiziaria, e "...Questo perché la reperibilità era svolta anche da altri tecnici che non avevano questa qualifica. I ricorrenti sono tutti ufficiali idraulici e sono tutti UPG...". Quanto alla vigilanza sulle occupazioni abusive, "...erano i ricorrenti a predisporre la notizia di reato che io mi limitavo a visionare e trasmettere...". In ordine all'accertamento sulle violazioni edilizie collegate alla regimazione delle acque, sia quella collegata all'occupazione di aree demaniali che quella collegata alla violazione di vincoli idraulici sono violazioni di carattere penale "... ma quando c'è anche l'occupazione di suolo demaniale viene fatto un verbale di accertamento della violazione sulla base del quale vengono calcolati i canoni pregressi e le sanzioni. Questo è un procedimento amministrativo per il quale i ricorrenti fanno l'accertamento e la segnalazione penale...". Quindi i ricorrenti si occupano sia degli aspetti penali che di quelli relativi alle violazioni di carattere meramente amministrativo.

Quanto alle aree da sorvegliare, il teste precisa: "... per legge dovevamo assegnare a ciascuno di loro un tronco di fiume ma la vigilanza idraulica non era limitata a quel tronco. Abbiamo emanato negli anni ordini di servizio che assegnavano a ciascuno di loro un gruppo di comuni da vigilare, salvo poi alla mia discrezione di responsabile inviarne anche due o più insieme nel territorio di pertinenza di uno di loro per violazioni o problematiche particolarmente complesse...". Afferma anche che i ricorrenti, nella collaborazione con l'Autorità Giudiziaria "... hanno ricevuto dai PM anche incarichi specifici...".

Fra le persone alle sue dirette dipendenze vi erano alcuni che "... svolgevano le stesse funzioni dei ricorrenti ma non erano ufficiali idraulici e quindi non avevano assegnato un tronco di custodia. Quindi non svolgevano le funzioni legate all'assegnazione del tronco. Nei piccoli comuni l'incarico poteva coincidere, mentre nei grandi comuni spesso il responsabile del tronco poteva avere solo una parte del comune di riferimento e comuni limitrofi. Ad es. il geom. Del Vecchio aveva assegnato il tronco dell'Arno che va da Bagno a Ripoli fino a valle di Firenze, la sponda di sinistra (oltrarno). Aveva anche i comuni di Bagno a Ripoli, Impruneta e un altro che non ricordo sempre in zona. Il comune di Firenze era assegnato al Geom. Gioino, sempre nella sponda sinistra.... Questa suddivisione non era relativa alle funzioni, ma meramente organizzativa. La vera differenza era fra chi era ufficiale idraulico e chi non lo era. I ricorrenti sono tutti ufficiali idraulici. Chi era ufficiale idraulico aveva anche mansioni in più rispetto a chi non lo era. Il tronco di custodia viene assegnato solo agli ufficiali idraulici. Le mansioni degli ufficiali idraulici riassorbono tutte quelle di chi non è ufficiale idraulico e ne hanno qualcuna in più".

In sostanza in punto di fatto vengono confermate e chiarite le rilevanti funzioni e responsabilità dei ricorrenti nello svolgimento assolutamente prevalente o quasi esclusivo di funzioni che vengono definite di vigilanza con termine generale e che, come hanno ben chiarito i testi, ricomprendono una serie di attività tecniche e amministrative complesse di polizia giudiziaria.

d) L'indennità di vigilanza, originariamente introdotta dall'art. 26, lett. f, del DPR 347/1983, poi abrogato dal D.L. 5/2012, è stata mantenuta dalla contrattazione collettiva. L'art. 16 del CCNL del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005



e il biennio economico 2002-2003 recita: “ 1. L'indennità prevista dall'art. 37, comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995 per il personale dell'area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, in possesso dei requisiti e per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 5 della legge n. 65/1986, è incrementata di € 25 lordi mensili per 12 mensilità ed è rideterminata in € 1.110,84 annui lordi con decorrenza dall'1.1.2003. - 2. L'indennità prevista dall'art. 37, comma 1, lett. b), secondo periodo, del CCNL del 6.7.1995 per il restante personale dell'area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all'art. 5 della citata legge n. 65/1986, è incrementata di € 25 mensili lordi per 12 mensilità ed è rideterminata in € 780,30 annui lordi a decorrere dall'1.1.2003 “.

Il contratto collettivo distingue bene, al primo comma dell'art. 16, fra il personale che esercita le funzioni di cui all'art. 5 della L. 65/1986, e cioè il personale che esercita funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza, includendovi il personale che svolge funzioni di agente di custodia nelle carceri mandamentali e in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del predetto articolo, e il personale che invece non rientra in quello indicato all'art. 5 della L. 65/1986, cioè il personale che svolge funzioni di vigilanza ma non appartiene ai corpi di Polizia e agli agenti di Pubblica Sicurezza. Si tratta evidentemente di personale diverso dalla Polizia di Pubblica Sicurezza, al quale, per riconoscerli l'indennità di vigilanza, non è richiesto lo svolgimento di tutte le funzioni di questa.

Pertanto, in base al CCNL, l'indennità di vigilanza compete anche al personale che pur non svolgendo funzioni di pubblica sicurezza e non rientrando nel personale di cui all'art. 5 della L. 65/1986, svolge tuttavia compiti di vigilanza in un settore specifico, nel caso che ci occupa quello attinente il regime delle acque sul territorio.

Non vi è dubbio che per le funzioni svolte e per le qualifiche possedute (entrambi i testi hanno confermato che i ricorrenti sono tutti in possesso delle qualifiche di Ufficiali di Polizia Idraulica – doc. 25 e 26 ric.- e Ufficiali di Polizia Giudiziaria) che i ricorrenti rientrano fra il personale di cui al II comma dell'art. 16 del CCNL, per cui ai medesimi compete l'indennità di vigilanza.

Non osta a questa conclusione l'obiezione della convenuta secondo cui i ricorrenti sono stati trasferiti alla Provincia di Firenze nei termini dettati dal DPCM 446/2000 (inerente il trasferimento di personale statale alle Regioni e agli Enti locali sulla base del conferimento di funzioni di cui al D. Lgs. 112/1998) e che stabiliva il mantenimento del trattamento economico del personale trasferito, né quella secondo cui i ricorrenti non appartengono ad un'area qualificabile come “vigilanza”, ma al nuovo profilo professionale “idraulico”, che si è aggiunto ai profili già esistenti perché le funzioni idrauliche non potevano essere ascritte al profilo della vigilanza, tant'è vero che, fintantoché non è stato creato il nuovo profilo, i ricorrenti erano inquadrati come tecnici.

Quanto alla prima obiezione si rileva che l'art. 4, I comma, del predetto DPCM recita: “Il personale trasferito conserva il trattamento economico fisso e continuativo acquisito (stipendio, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità e indennità di amministrazione), ferme restando le dinamiche retributive del comparto in cui è ricompreso il personale dell'ente di destinazione”. La norma pertanto non impedisce che al personale trasferito vengano attribuiti compensi ulteriori e diversi, decisi nell'ambito dell'Ente di destinazione, dalla contrattazione collettiva o da altre dinamiche retributive proprie del comparto al quale il personale è assegnato nell'Ente, ma costituisce solo garanzia minima di mantenimento della retribuzione già percepita.

Quanto alla seconda obiezione, vanno fatte due osservazioni. In primo luogo l'art. 16 del CCNL è inequivocabile nell'attribuire il diritto all'indennità di vigilanza non genericamente al personale che svolge le mansioni di vigilanza, ma al personale propriamente di vigilanza, cioè non ha inteso

l'indennità quale beneficio collegato "...all'esercizio materiale di compiti di vigilanza da parte di personale adibito, in via di fatto, anche ad attività di vigilanza..... ma introdurre un trattamento riservato soltanto a determinati e formali profili professionali di inquadramento aventi ad oggetto puntuale, prevalente ed univoco siffatta prestazione lavorativa di controllo, che di quei determinati profili viene pertanto a costituire elemento qualificante ed essenziale". (C. Stato n. 5368/2003). Ne consegue che l'indennità deve essere riconosciuta soltanto nel caso che l'attività di vigilanza caratterizzi la figura professionale di inquadramento del lavoratore interessato, connotandone specificatamente e necessariamente la professionalità e la responsabilità.

In secondo luogo, non può però consentirsi che, a fronte dell'istituzionale attribuzione a talune figure professionali di compiti di vigilanza, l'Amministrazione neghi il beneficio della indennità inserendo dette figure in profili professionali che non contemplino la vigilanza come mansione "*qualificante ed essenziale*". Diversamente l'inquadramento si risolve in una mera collocazione nominalistica inidonea a rappresentare la specifica professionalità del lavoratore e anzi, al limite, dequalificante.

In applicazione di detti principi, è evidente che il fatto che il profilo professionale "idraulico" nel quale i ricorrenti sono stati inquadrati non preveda, come afferma parte convenuta, compiti di vigilanza diviene irrilevante ai fini del decidere ed anzi da censurarsi, dal momento che è palese e indubbio che l'attività di vigilanza, così come puntualmente e dettagliatamente descritta dai testi, costituisca la specificità della professionalità dei ricorrenti, elemento istituzionalmente qualificante ed essenziale delle loro mansioni in quanto ufficiali idraulici, inseriti fra il personale di vigilanza. Pertanto la convenuta non avrebbe potuto negare l'indennità richiesta ai ricorrenti, in quanto beneficio contrattualmente connesso allo svolgimento delle funzioni istituzionali di vigilanza, con l'inserirli in un profilo professionale diverso da quello denominato di vigilanza dalla stessa amministrazione datrice di lavoro, la quale è invece tenuta a riconoscere le professionalità dalla stessa utilizzate, mediante l'inserimento delle figure professionali nei profili idonei a rappresentarle.

Ne consegue che, attesa l'effettiva e necessaria adibizione dei ricorrenti a mansioni di vigilanza tipiche della loro figura professionale di ufficiali idraulici, deve escludersi che il loro inserimento dapprima nel profilo dei tecnici, e poi nel nuovo profilo professionale "idraulico" valga ad escludere il loro diritto all'indennità di vigilanza così come richiesta.

Spetta pertanto ai ricorrenti l'indennità di vigilanza, così come richiesta anche nel quantum (non contestato dalla convenuta), maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria come da seguente dispositivo.

e) Deve infine essere esaminata la specifica domanda del ricorrente Moretti di riconoscimento dell'integrazione tabellare prevista in stretta connessione con l'attività di vigilanza per il suo specifico livello di inquadramento (V livello).

A questo proposito si rileva che non è dato comprendere su quale base il ricorrente richieda tale ulteriore indennità, né la domanda è ulteriormente specificata in ricorso. Essa quindi va respinta per difetto di allegazione.

Le spese di lite, liquidate come da D.M. 55/14, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:




Condanna la Città Metropolitana di Firenze, già Provincia di Firenze, a corrispondere ai ricorrenti l'indennità di vigilanza a decorrere dal 9 febbraio 2010, nella misura quantificata ad oggi di € 780,30 annue per ciascuno, oltre interessi legali e la rivalutazione monetaria ISTAT per la parte eventualmente eccedente questi ultimi, dal 9 febbraio 2010 alla data di effettivo saldo.

Condanna la parte convenuta a rimborsare alle parti ricorrenti le spese di lite, liquidate in € 7.736,00 oltre spese generali 15%, i.v.a., c.p.a. oltre al rimborso del contributo unificato, pari ad € 118,50 per ciascun ricorrente.

Sentenza resa *ex* articolo 429 cpc, pubblicata con lettura ed allegazione al verbale, alle ore 15,20.

Firenze, 04/11/2016


Il Giudice
dr. Maria Tercini

N. R.G. 3982 2014



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

DECRETO

Fra

MORETTI GIORGIO

Avv. CORSINOVI CARLO

RICORRENTE

E

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE GIA' PROVINCIA DI FIRENZE

Avv. GUALTIERI STEFANIA

RESISTENTE

All'udienza del 21/12/2016 alle ore 13,00 dinanzi al Giudice dr. Marta Torcini sono comparsi:
Per parte ricorrente l'avv. CORSINOVI CARLO
Per parte convenuta l'avv. GUALTIERI STEFANIA

Il Giudice,

rilevato che effettivamente si è verificato un errore materiale nella stesura del dispositivo della sentenza dallo stesso pronunciata fra le parti;

rilevato che all'istanza di correzione nulla oppone parte convenuta;

Corregge l'errore materiale nel senso che il dispositivo anziché “.. condanna parte convenuta a corrispondere ai ricorrenti l'indennità di vigilanza a decorrere dal 9 febbraio 2010....” deve intendersi “...a decorrere dal 9 febbraio 2005....”

Manda alla Cancelleria per l'avviso ai difensori già costituiti in giudizio e per l'annotazione a margine della sentenza originale.

Udienza conclusa alle ore 13,10

Firenze, 21/12/2016

Il Giudice
Marta Torcini



